



Posizione dell'UNHCR sul respingimento di richiedenti asilo verso la Grecia in attuazione del "Regolamento Dublino".

I Introduzione

1. Il “Regolamento Dublino”¹ prevede un sistema di determinazione di responsabilità, in base a criteri specifici, per l’esame delle domande di asilo presentate nell’Unione Europea. Il Regolamento intende assicurare che ogni richiesta di asilo sia esaminata in modo equo da un solo Stato Membro al fine di dissuadere dal presentare domande multiple e migliorare l’efficienza.
2. In precedenti documenti di posizione l’UNHCR ha riportato l’attenzione sul fatto che l’affidabilità di un tale sistema sia legata all’esistenza di standard di protezione equilibrati tra gli Stati Membri dell’Unione Europea. Riguardo l’applicazione del regolamento Dublino in Grecia, l’UNHCR è preoccupato dal fatto che, sebbene il Governo Greco abbia intrapreso una serie di azioni al fine di migliorare il proprio sistema di asilo e la sua attuazione pratica, un numero sostanziale di richiedenti asilo continua a far fronte a serie difficoltà nell’aver accesso a e godere di una effettiva protezione in accordo con gli standard europei e internazionali
3. Questa nota espone la posizione dell’UNHCR sull’applicazione del Regolamento Dublino rispetto al rinvio di richiedenti asilo verso la Grecia, basandosi sull’analisi di questioni attinenti salvaguardie procedurali, l’accesso e la qualità della procedura di asilo, e le condizioni di accoglienza nel paese. La nota completa e rielabora la posizione dell’UNHCR sul *Ritorno verso la Grecia di richiedenti asilo con domande di asilo interrotta (The Return to Greece of asylum-seekers with “interrupted claims”)* del Luglio 2007², e integra le informazioni relative alla Grecia contenute nel documento UNHCR *Studio della trasposizione della Direttiva Qualifiche (Study of Implementation of the Qualification Directive)*³
4. In sintesi, sulla base degli obblighi degli Stati Membri dell’Unione Europea di garantire l’accesso ad una procedura equa ed effettiva, anche per i casi soggetti all’applicazione del regolamento Dublino, l’UNHCR raccomanda ai Governi di non respingere in Grecia i richiedenti asilo in applicazione del Regolamento Dublino fino ad ulteriore avviso. L’UNHCR raccomanda ai Governi l’applicazione dell’Art. 3 (2) del regolamento Dublino, permettendo agli stati di esaminare le richieste di asilo presentate nel proprio Stato anche se questo esame non sarebbe di propria competenza in virtù di quanto stabilito dal Regolamento Dublino

¹ Unione Europea, *Regolamento del Consiglio (EC) N. 343/2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’ asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo*, Gazzetta dell’Unione Europea L50/1 del 25 Febbraio 2003 (da qui in poi “Regolamento Dublino”), disponibile su Refworld al sito: <http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=3e5cf1c24>.

² UNHCR, *Ritorno verso la Grecia di richiedenti asilo con domande di asilo interrotta*, 9 Luglio 2007, disponibile su Refworld al sito:

<http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=46b889b32> . *Le conclusioni di documento del Luglio 2007 affrontano la questione dell’accesso alle procedure di asilo per i richiedenti asilo con domande di asilo” interrotte”*

³ UNHCR, *L’asilo nell’Unione Europea: studio sulla trasposizione della Direttiva Qualifiche*, Novembre 2007, disponibile su Refworld al sito:

<http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=473050632>

5. L'UNHCR periodicamente divulga documenti di posizione e altri documenti di orientamento basandosi sulla responsabilità di supervisione riconosciuta all'Ufficio sulla base del paragrafo 8 del proprio Statuto⁴ e l'Articolo 35 della Convenzione del 1951 relativa allo Status di Rifugiato. Nella normativa dell'Unione Europea la responsabilità di supervisione dell'UNHCR è espressa, tra l'altro, nella Dichiarazione 17 del Trattato di Amsterdam che prescrive di consultarsi con l'UNHCR su questioni relative all'asilo.

Conclusioni

23. L'UNHCR accoglie positivamente le iniziative intraprese dal Governo Greco per rafforzare il proprio sistema di asilo, come richiesto dagli standard europei e internazionali.

Le iniziative positive includono la trasposizione nella legislazione nazionale delle Direttive sulla Protezione Temporanea e sulle Condizioni di Accoglienza; la pubblicazione di brochure informative per i richiedenti asilo in varie lingue; la creazione di una Unità COI (Informazione sui paesi di origine) e l'impegno costante di portare avanti un dialogo aperto con l'UNHCR nel contesto di un Gruppo di Lavoro informale sulle questioni relative all'asilo. L'UNHCR incoraggia il Governo Greco a proseguire in questi impegni per assicurare che i richiedenti asilo, compresi coloro che vengono respinti in Grecia in attuazione del Regolamento Dublino, possano beneficiare di un completo ed effettivo accesso alla protezione.

24. Nonostante ciò, questo documento vuole rilevare una serie di problematiche relativamente all'accesso alla procedura di asilo in Grecia e alla qualità della procedura stessa. Inoltre le condizioni di accoglienza continuano a non rispettare in pieno gli standard europei ed internazionali. Di conseguenza, i richiedenti asilo, compresi coloro che vengono respinti in Grecia in applicazione del Regolamento Dublino, continuano a far fronte ad eccessive difficoltà nell'avere la loro richiesta di protezione esaminata e decisa in modo appropriato.

UNHCR è preoccupato del fatto che tutti questi fattori nel loro insieme possano dar origine ad un rischio di *refoulement*.

25. La responsabilità di rafforzare il sistema di asilo Greco al fine di garantire coerenza con gli standard internazionali e con il sistema comunitario sull'asilo è principalmente del Governo Greco. Tuttavia, per solidarietà e per condivisione di responsabilità, e al fine di assicurare una applicazione equa ed effettiva del regolamento Dublino, la questione è ugualmente di interesse di tutti gli Stati Membri Europei laddove uno Stato Membro incontra notevoli difficoltà nel conformarsi con gli standard qui considerati.

L'UNHCR pertanto incoraggia i Governi e la Commissione Europea a potenziare il loro supporto alla Grecia nel far fronte alle carenze strutturali e qualitative del suo sistema di asilo. Gli strumenti a disposizione possono includere partnership o accordi bilaterali; un incremento dei finanziamenti Europei per progetti relativi ai richiedenti asilo in Grecia e accordi di condivisione di responsabilità alla luce della situazione particolare che la Grecia si trova ad affrontare in questo momento.

⁴ Assemblea Generale delle Nazioni Unite, Statuto dell'Ufficio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, 14 Dicembre 1950, ARES/428/(v), disponibile su Refworld al sito <http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain?docid=3ae6b3628>.

26. Considerato l'obbligo degli Stati Membri di assicurare accesso ad una procedura di asilo equa ed effettiva, anche per i casi soggetti al Regolamento Dublino, l'UNHCR raccomanda ai Governi di non respingere in Grecia i richiedenti asilo in applicazione del Regolamento Dublino fino ad ulteriore avviso. L'UNHCR raccomanda ai Governi l'applicazione dell'Art. 3 (2) del regolamento Dublino, permettendo agli stati di esaminare le richieste di asilo presentate nel proprio Stato anche se questo esame non sarebbe di propria competenza in virtù di quanto stabilito dal Regolamento Dublino.

27. L'UNHCR riesaminerà la presente posizione alla luce di ulteriori progressi da parte del Governo Greco nel rafforzare il proprio sistema di asilo. L'Ufficio ribadisce l'impegno nel fornire sostegno al Governo Greco nel consolidare il proprio sistema di asilo per raggiungere un livello che rifletta gli standard internazionali e comunitari sull'asilo.

UNHCR
15 Aprile 2008